



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 51 del 21.07.2017**

**OGGETTO: Affidamento delle attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Delibera di G.C. n. 106 dell'11.07.2017. ESEGUIBILE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di luglio, con inizio alle ore 19.30, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

CARPINO	ANTONIO - SINDACO	X		CALIENDO	RAFFAELE	X	
LOMBARDI	VITO	X		MOLARO	SEBASTIANO	X	
JOSSA	GIUSEPPE		X	GUERRIERO	SEBASTIANO	X	
BOCCHINO	GAETANO	X		MAUTONE	FELICE		X
RICCI	NICOLA	X		DI PALMA	ROSA		X
URAS	ANTONELLA	X		MANNA	SABATO		X
ESPOSITO	VINCENZO	X		PAPA	GIOVANNI	X	
SORRENTINO	SEBASTIANO	X		IOVINE	FILOMENA		X
LO SAPIO	SAVERIO	X		BENEDUCE	PASQUALE		X
RICCIARDI	AGOSTINO	X		TRAMONTANO	FRANCESCO	X	
GUERCIA	CARMINE		X	CERCIELLO	MICHELE	X	
MAUTONE	LUIGI	X		CAPASSO	FRANCESCO	X	
CONTI	RENATA	X					

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio dott. Vito Lombardi, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**F.TO IL SEGRETARIO GENERALE**

**dott. Vito Lombardi**

**dott.ssa Enza Fontana**

---

**Per copia conforme all'originale**

**Marigliano 13.09.2017**

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**

**Dott. Antonio Del Giudice**

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano,

F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

---

**ESECUTIVITA'**  
**(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)**

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

**Il PRESIDENTE** passa al 3° punto all'o.d.g. ad oggetto: *“Affidamento delle attività di riscossione all’Agenzia delle Entrate- Riscossione. Delibera di G.C. n.106 dell’11.07.2017”*.

Prende la parola l’Assessore al Bilancio dott. Alfonso LO SAPIO, proponente della delibera di G.C. n. 106 dell’11.07.2017, il quale relaziona in merito, chiarendo che con il D.L. 193/2016 è stata sciolta definitivamente Equitalia ed è stata istituita l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sotto il controllo diretto del Ministero delle Finanze. Se non si fosse adottata la delibera, tutti i rapporti pendenti al 30 giugno 2016 sarebbero rimasti appesi. Comunque il Comune si riserva la possibilità di gestire in forma diretta la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate di natura tributaria o patrimoniale, nel caso in cui il competente responsabile del settore dovesse giudicare tale opzione più proficua per l’Ente, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa.

Comunica che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole invitando l’Amministrazione a monitorare le condizioni di mercato al fine di valutare se le possibili soluzioni previste dall’art. 52 del D.lgs. 446/97 possano consentire incrementi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

**Il PRESIDENTE** chiede se ci sono interventi.

Il cons. CERCIELLO MICHELE (Impegno civico) si sofferma a fare alcune considerazioni e riflessioni, preannunciando il suo voto favorevole.

Il cons. LO SAPIO SAVERIO (Oxigeno) fa rilevare che non bisogna più tollerare che Equitalia o adesso Agenzia delle Entrate non notifichino gli atti e li consegnino al Comune di Marigliano e i messi, oltre la lavoro d’ufficio, devono provvedere alle notifiche, mentre Equitalia incassa l’aggio. Coglie, dunque, l’occasione per segnalare questa cosa affinché si prendano i dovuti provvedimenti, fosse anche una denuncia alla Procura della Repubblica.

Si dà atto che si allontanano i consiglieri Ricci e Bocchino. **PRESENTI 16.**

Riprende la parola il cons. CERCIELLO MICHELE, il quale vuole fare una proposta. Poiché sul territorio ci sono diversi punti di Poste private, propone di affidare alle stesse, a rotazione e con una convenzione, il recapito dei ruoli. Ribadisce, poi, il suo voto favorevole.

L’Assessore LO SAPIO, in riferimento alla proposta avanzata dal cons. Cerciello, rappresenta che la Cassazione si è espressa sulle notifiche affidate a Poste private, ritenendole non valide, per cui si preferisce non rischiare e affidare il servizio a Poste Italiane.

Si dà atto che rientrano i consiglieri Ricci e Bocchino. **PRESENTI 18.**

A questo punto il **PRESIDENTE** invita il Consiglio a votare.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la delibera di G.C. n. 106 dell’11.07.2017 ad oggetto: *“Affidamento delle attività di riscossione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione”. Proposta al Consiglio*”, munita del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore finanziario dott. Pier Paolo Mancaniello, prot. 13066 del 29.06.2017;

**Fattane propria la premessa e precisamente:**

PREMESSO CHE, in particolare in materia di entrate proprie:

- gli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che dispongono una riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge e, in particolare, il comma 5 dell’art. 52, del decreto sopra richiamato, che regola l’affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell’accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n. 203, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 2/12/2005 n. 248 che dispone: *“A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”*;
- l'art. 3, comma 25, del citato D.L. n. 203/2005, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n. 35, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 6/6/2013 n. 64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225, il quale dispone che: *“fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;
- l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n. 106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n. 35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 193/2016, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”*.

TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

RICHIAMATO inoltre:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n. 50, il quale stabilisce, con riferimento ad *“Agenzia delle entrate – riscossione”* che *“...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;

PRESO ATTO che la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che dal quadro normativo si evince:

- con le disposizioni del citato D.L. n. 193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato D.L. n. 203/2005;

- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO ancora:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.218.

DATO ATTO che attualmente, secondo le differenti discipline normative e regolamentari, la riscossione coattiva delle seguenti entrate dell'Ente è affidata all'Agente nazionale della riscossione:

- ICI/IMU
- Tassa sui rifiuti
- ICP e diritti affissioni
- COSAP
- Sanzioni al codice della strada

DATO ATTO, ancora, che lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate.

DATO ATTO, quindi, che lo scrivente Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate nei termini che seguono.

RITENUTO:

- di dover procedere all'affidamento a soggetto esterno della gestione della riscossione spontanea e coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, nell'ambito ed in occasione del necessario esercizio del proprio potere di organizzazione e di riorganizzazione delle attività di competenza dell'Ente in ragione della grave mancanza di personale a propria disposizione che si è venuta a creare nel tempo a causa anche delle limitazioni del turn over imposte negli anni dalla normativa in materia di revisione della spesa pubblica;
- di dover procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;
- che la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione delle proprie entrate all'Agenzia delle Entrate - Riscossione costituisce quella immediatamente praticabile per il contemporaneo perseguimento dei principi sopra esposti;
- viceversa, non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art.30 e seguenti D.Lgs. n.267/2000; né tanto meno sussistono le condizioni per il ricorso a società in house providing;
- d'altra parte, le altre soluzioni possibili ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97 comprese quelle che impongono il ricorso al mercato si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate da porre in essere senza offrire maggiori garanzie nel perseguimento di maggiori livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione;
- ciò a maggior ragione a fronte di un quadro ordinamentale instabile ed incerto che incide negativamente sui mezzi di effettiva tutela dei propri crediti in caso di ricorso alle citate soluzioni alternative all'affidamento all'Agente nazionale della riscossione nella specifica materia della riscossione delle proprie entrate, in termini di strumenti giuridici a disposizione sia per la riscossione, fondati dati sulla ingiunzione fiscale, sia per operare un effettivo ed efficace controllo dell'operato e contrasto dei comportamenti illeciti posti in essere dall'affidatario del servizio.

CONSIDERATO CHE il Comune si riserva, comunque, la possibilità di gestire in forma diretta la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate di natura tributaria o patrimoniale, nel caso in cui il competente responsabile del settore dovesse giudicare tale opzione più proficua per l'Ente, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa;

DATO ATTO che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017.

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs 267/2000, in base al quale l'Organo di revisione rilascia pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di applicazione di tributi locali;

PRESO ATTO CHE la proposta della presente deliberazione è stata trasmessa alla competente Commissione Consiliare con nota prot. n. 12626 del 21/6/2017;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs 118/2011.

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate.

VISTO lo Statuto comunale.

**Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti con prot. 14291 del 14.07.2017 ha espresso parere favorevole, invitando l'Amministrazione a monitorare le condizioni di mercato al fine di valutare se le possibili soluzioni previste dall'art. 52 del D.lgs. 446/97 possano consentire incrementi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;**


**Presenti 18;**

**Ad unanimità di voti favorevolmente espressi per alzata di mano;**

#### **DELIBERA**

- **Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 1/12/2016 n.225.**
- **Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione dell'affidamento delle attività di riscossione, fatte salve eventuali modifiche normative;**
- **Di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;**
- **Di dare mandato ai competenti responsabili di settore affinché provvedano a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento;**
- **Di riservarsi, comunque, la possibilità di gestire in forma diretta la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate di natura tributaria o patrimoniale, nel caso in cui il competente responsabile del settore dovesse giudicare tale opzione più proficua per l'Ente, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa.**

*dott.ssa G/Capone*



**Comune di Marigliano**  
(Provincia di Napoli)  
Collegio dei Revisori dei Conti

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**AL SINDACO**

**AL SEGRETARIO GENERALE**

**AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Verbale n. 45**

**Oggetto: Parere su affidamento delle attività di riscossione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione – Proposta al Consiglio Comunale.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera consiliare n. 47 del 21.11.2016, nelle persone di:

dott. Rosario Frattini – Presidente

dott.ssa Filomena Lazazzera

dott. Francesco Finamore – Componente.

si è riunito il giorno 14 luglio 2017 alle ore 09.15 presso la Casa Comunale per redigere il parere di cui all'oggetto.

**PREMESSO CHE,**

La Giunta Comunale con deliberazione n. 106 dell'11.07.2017 propone al Consiglio Comunale:

1) di affidare le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 1/12/2016 n.225;

2) di riservarsi, comunque, la possibilità di gestire in forma diretta la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate di natura tributaria o patrimoniale, nel caso in cui il competente responsabile del settore dovesse giudicare tale opzione più proficua per l'Ente, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa.

**TENUTO CONTO CHE**

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n. 203, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 2/12/2005 n. 248 che dispone: "A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento,

*attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";*

- l'art. 3, comma 25, del citato D.L. n. 203/2005, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n. 35, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 6/6/2013 n. 64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225, il quale dispone che: *"fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*
- l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n. 106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n. 35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 193/2016, il quale stabilisce che *"a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate"*
- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n. 50, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle entrate - riscossione" che *"...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il quale stabilisce che: *"a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, **possono deliberare** di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;
- l'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016 ha disposto dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia e l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche con il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

## **CONSIDERATO CHE**

- l'Ente dichiara di non avere a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate;



- l'Ente dichiara, inoltre, che le altre soluzioni possibili previste ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97 comprese quelle che impongono il ricorso al mercato si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate da porre in essere senza offrire maggiori garanzie nel perseguimento di maggiori livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione.

Tutto ciò considerato e premesso il Collegio

**ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto invitando l'Amministrazione a monitorare le condizioni di mercato al fine di valutare se le possibili soluzioni previste dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 possano consentire incrementi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Del che è verbale alle ore 11.30, previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Marigliano, 14/07/2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rosario Frattini

Filomena Lazazzera

Francesco Finamore

